



TRIBUNALE DI SIRACUSA

Sezione Fallimentare

Il Giudice Delegato,

nel fallimento iscritto al n. 45/2012 R.F.

vista l'istanza depositata dal curatore il 28.2.2017 ,

rilevato che il curatore nel programma di liquidazione ha previsto, a norma dell'art. 107 c. 2 LF, che la vendita dei beni immobili sia effettuata dal GD secondo le norme del c.p.c. in quanto compatibili;

ritenuto che le norme sulla divisione endoesecutiva (artt. 599-601 cpc) appaiono compatibili coi poteri e con la funzione del GD limitatamente alla fase di convocazione dei comproprietari del bene indiviso al fine di tentare la separazione in natura della quota di pertinenza del fallimento o al fine di procedere alla vendita transattiva della quota (art. 600 c. 1 cpc), mentre deve escludersi che il GD possa trattare il giudizio di divisione eventualmente autorizzato a norma del comma 2 dell'art. 600 cpc, ostando il comma 2 dell'art. 25 LF e, più in generale, l'assenza di previsione normativa che consenta al giudice delegato – che ha funzioni di vigilanza e controllo sulla regolarità della procedura ex art. 25 c. 1 LF – di statuire su diritti diversi da quelli facenti parte dell'attivo fallimentare (quale quelli dei comproprietari), né detta base giuridica appare potersi ricavare dalla “delega” liquidatoria ricevuta dal curatore ex art. 107 c. 2 LF;

ritenuto pertanto che, stante la già accertata indivisibilità dell'immobile acquisito in quota all'attivo e l'assenza di proposte di acquisto per la vendita transattiva, appare d'interesse per la procedura l'impugnazione della sentenza allegata dalla curatela, sussistendo ragionevoli probabilità d'accoglimento della tesi sostenuta dal curatore sull'operatività della deroga di cui al comma 5 dell'art. 46 del DPR 380/2001 al giudizio di divisione promosso dal curatore fallimentare anche alla luce della giurisprudenza di merito allegata;

PTM

Autorizza il curatore a promuovere appello avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa n. 210/2017.

Si comunichi.



Siracusa, 26/03/2017

Il Giudice

Dott. Sebastiano Cassaniti

IL CASO.it

